



Federazione Italiana Sport Equestri

R.G. Trib. Fed. n. 24/18

(Proc. P.A. 28/18)

IL TRIBUNALE FEDERALE

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 17 dicembre 2018, riunitosi in Roma, presso i locali della Federazione Italiana Sport Equestri così composto:

Avv. Lina Musumarra - Presidente

Avv. Anna Cusimano - Componente

Avv. Paolo Clarizia - Componente Relatore

per decidere in ordine al deferimento nei confronti dei sig.ri Gianluca Palmizi (Tessera FISE n. 00045/B) e Marina Giovanna Angela Teruzzi (Tessera FISE n. 002563/B).

PREMESSO CHE

- con atto d'incolpazione del 25 settembre 2018 sono stati deferiti innanzi a questo Tribunale dalla Procura Federale il sig. Gianluca Palmizi – istruttore federale di III° livello, master di salto ostacoli, giudice di stile e tecnico per la preparazione dei giovani cavalli – per rispondere di plurime violazioni dell'art. 1 del Regolamento di Giustizia FISE e degli artt. 3 e 8 del Regolamento Tecnico dell'Attività Sportiva Agonistica Equestre, e la sig.ra Marina Giovanna Angela Teruzzi – istruttore federale di II° livello – per rispondere della violazione dell'art. 1 del Regolamento di Giustizia FISE in combinato disposto con gli artt. 3 e 8 del Regolamento Tecnico dell'Attività Sportiva Agonistica Equestre;

- secondo la Procura Federale il sig. Palmizi avrebbe posto in essere, in vari ambiti e occasioni, profittando della propria posizione di rilievo all'interno della Federazione e dell'affidamento che ciò inconsciamente avrebbe ingenerato nei terzi, i seguenti comportamenti gravemente censurabili, nonché idonei ad arrecare pregiudizio anche all'immagine federale:

i) in primis di aver, dapprima, instaurato e tentato di instaurare con due signore (le sig.re [...] e [...]) relazioni intime, sfruttando la propria reputazione professionale, grazie alla quale era entrato in contatto con loro (in quanto gli avevano affidato la crescita sportiva di giovani cavalli di loro proprietà), e travalicando i limiti dell'incarico ricevuto, per poi successivamente interrompere bruscamente i rapporti, una volta raggiunti i propri scopi (sessualmente correlati o meno), con buona pace dell'incarico professionale a suo tempo ricevuto e chiaro pregiudizio, sia delle stesse signore che in buona fede avevano fatto reale affidamento sulla autenticità di quel rapporto affettivo, sia dell'immagine della Federazione stessa;

ii) di aver paventato, dopo la rottura della relazione con una delle predette signore (la sig.ra [...]), la divulgazione di un video di natura strettamente personale che quest'ultima gli aveva in precedenza trasmesso, la cui pubblicazione avrebbe prodotto danni irreparabili alla vita personale e professionale della stessa;

iii) di aver strumentalizzato, approfittando del proprio ruolo e delle proprie conoscenze ai vertici della Federazione Italiana Sport Equestri all'epoca in carica, l'uso del portale federale, facendosi autorizzare la pubblicazione di un comunicato scientemente inveritiero, al solo fine personale di



minacciare azioni giudiziarie nei confronti di chi alimentava voci relative a una sua relazione intima intercorsa anni addietro con una propria allieva all'epoca dei fatti minore di età;

iv) di svolgere abitualmente l'attività di formazione e preparazione agonistica di atleti di minore età all'interno di un centro non affiliato FISE, con buona pace delle norme regolamentari del settore;

- nei confronti della sig.ra Marina Giovanna Angela Teruzzi, invece, la Procura contestava esclusivamente lo svolgimento abituale delle attività di formazione e preparazione agonistica di atleti di minore età all'interno di un centro non affiliato FISE, in violazione delle norme regolamentari del settore;

- il Presidente fissava l'udienza di trattazione del procedimento il 30 ottobre 2018, successivamente rinviata, per ragioni d'ufficio, al 31 ottobre 2018;

- in data 25.10.2018 la Procura federale depositava in giudizio una memoria istruttoria con la quale chiedeva l'audizione delle sig.re [...] e [...], oltre all'acquisizione della cronologia dei messaggi intercorsi tra il deferito e queste ultime;

- con memoria del 26.10.2018 i deferiti si costituivano con l'avv. Raffaello Nemni, del foro di Milano, concludendo per l'assoluzione da tutte le incolpazioni;

- con successivo atto del 28.10.2018 l'avv. Giovanna Zamuner, del foro di Lecco, si costituiva, in aggiunta all'avv. Raffaello Nemni, quale difensore del sig. Palmizi;

- nel corso dell'udienza del 31.10.2018, dopo ampia discussione, il Collegio, riservatosi in merito alle istanze istruttorie presentate dalla Procura e dalle difese dei deferiti, *“rigetta[va] la richiesta di audizione delle sig.re [...] e [...], in quanto relativa a circostanze documentate agli atti” e “dispone[va], ai sensi art. 55 RG, l'acquisizione della cronologia completa dei messaggi intercorsi tra il signor Palmizi e le signore [...] e [...] con onere a carico della Procura” e “sospende[va] i termini ai sensi dell'art. 57, comma 5, lett. b sino alla [successiva] udienza, [...] fissata successivamente all'acquisizione della documentazione”;* tra l'altro *“il Tribunale invita[va] la Procura a valutare il rilievo disciplinare delle seguenti condotte emerse dalla documentazione agli atti: 1) La circostanza che le segnalanti e gli incolpati hanno effettuato transazioni “in contanti e senza ricevuta”. 2) L'omessa denuncia dell'asserito rapporto del sig. Palmizi con la all'epoca minore [tesserata] da parte del mondo equestre che “vociferava da anni” e di tutti coloro che nel corso del procedimento hanno dato atto di esserne a conoscenza. 3) Pubblicazione del comunicato sul portale FISE da parte di chi ne aveva responsabilità in ambito federale”;*

- in data 8.11.2018 la Procura federale depositava in giudizio la cronologia completa dei messaggi tra il sig. Palmizi e le sig.re [...] e [...];

- conseguentemente il Presidente del Tribunale fissava l'udienza per la discussione del procedimento per il 17.12.2018;

- in data 12.12.2018, l'avv. Raffaello Nemni depositava ulteriore memoria difensiva, con allegate 22 dichiarazioni firmate da diversi soggetti appartenenti al mondo equestre;

- nel corso dell'udienza del 17.12.2018, dopo ampia discussione, la Procura, previa richiesta di stralcio della memoria depositata dalle difese del sig. Palmizi il 12.12.2018, concludeva *“per l'applicazione:*



Federazione Italiana Sport Equestri

-
- per Gianluca Palmizi della sanzione di E 2.000 di ammenda e della sospensione da ogni attività federale per almeno 18 mesi;
 - per Marina Giovanna Angela Teruzzi della sanzione di E 2.000 di ammenda e della sospensione ex art. 6 lett. e per 3 mesi”, mentre gli avv.ti Raffaello Nemni e Giovanna Zamuner concludevano per l’assoluzione di entrambi i deferiti;
 - il Tribunale si riservava.

RILEVATO CHE

- la memoria del 12.12.2018 depositata dalle difese del sig. Palmizi appare irrilevante ai fini della decisione del presente giudizio, avendo a oggetto fatti e circostanze del tutto inconferenti rispetto alle condotte contestate;
- con il primo motivo della memoria del 26.10.2018 le difese del sig. Palmizi hanno eccepito l’inammissibilità e l’inutilizzabilità dei documenti allegati alla segnalazione della sig.ra [...], in quanto relativi alla relazione interpersonale tra il deferito e la sig.ra [...], ovvero allo stato di salute di questo ultimo;
- l’eccezione, per come formulata, appare destituita di fondamento poiché non è stata data alcuna prova che la sig.ra [...] sia entrata in possesso di tale documentazione illegittimamente; inoltre, sia le chat WhatsApp tra il deferito e la sig.ra [...], sia gli atti del procedimento penale relativo ai rapporti tra questi ultimi sono stati depositati nell’ambito delle indagini e del giudizio anche direttamente dalla stessa sig.ra [...] e, pertanto, l’eventuale illegittima allegazione da parte della sig.ra [...] sarebbe irrilevante ai fini del loro utilizzo;
- tra l’altro l’eccezione non appare comunque rilevante, dal momento che la predetta documentazione risulta inconferente ai fini della presente decisione e, comunque, su espressa richiesta delle parti il Tribunale ha disposto l’acquisizione completa della cronologia di messaggi scambiati dal sig. Palmizi con le sig.re [...] e [...].

RITENUTO CHE

- in relazione al primo capo d’inculpazione le difese del sig. Palmizi hanno preliminarmente eccepito il difetto della giurisdizione sportiva, in quanto le condotte contestate sarebbero state estranee ai rapporti sportivi, e, poi, hanno contestato l’irrelevanza delle condotte oggetto dell’inculpazione, in quanto “*nulla [avrebbero] a che vedere con gli obblighi di lealtà, correttezza e probità*”;
- l’impostazione delle difese del sig. Palmizi appare condivisibile; la condotta oggetto di contestazione appare priva di qualsivoglia rilievo disciplinare sportivo, non avendo la Procura dimostrato né che il deferito avrebbe approfittato del suo ruolo di istruttore di III° livello, né che lo stesso avrebbe commesso condotte che, per quanto moralmente disdicevoli, assumano una rilevanza antiggiuridica nell’ambito dell’ordinamento federale;
- in particolare, l’affermazione della Procura federale secondo la quale il deferito avrebbe “*approfittato della propria posizione di tecnico di riferimento federale, grazie alla quale era entrato in contatto con le clienti in questione, abusando del rapporto professionale instaurato con le medesime per raggiungere con queste ultime un livello di intimità personale finalizzata a se stessa,*



Federazione Italiana Sport Equestri

come poi di fatto è avvenuto” è del tutto indimostrata, oltre ad essere incompatibile con il tenore delle chat WhatsApp tra il sig. Palmizi e le sig.re [...] e [...];

- dalle interlocuzioni depositate in giudizio, infatti, emerge palesemente il contrario; il rapporto professionale è stato una mera occasione nell’ambito della quale il sig. Palmizi è venuto in contatto con le signore;

- la Procura ha omesso di dimostrare qualsivoglia abuso o approfittamento del sig. Palmizi della propria posizione di istruttore federale; in assenza di tale abuso non si ravvede alcun illecito ovvero rilievo ai fini del procedimento disciplinare sportivo nella condotta contestata al sig. Palmizi.

RITENUTO ALTRESÌ CHE

- con il secondo capo d’imputazione la Procura contestava al sig. Palmizi che, *“nel paventare alla sig.ra [...] la divulgazione di quel video, abbia posto in essere una condotta palesemente intimidatoria e, quindi, meritevole di sanzione disciplinare ai sensi dell’art. 1, n. 2, lett. a. del regolamento di Giustizia che contempla espressamente non solo gli atti minacciosi, ma anche quelli potenzialmente lesivi”*;

- sul punto le difese del sig. Palmizi nella memoria del 26.10.2018 sostengono che il deferito sarebbe stato il destinatario (e non l’artefice) dell’eventuale minaccia di pubblicazione di video dal contenuto riservato da parte della sig.ra [...], ovvero che, comunque, il suo riferimento al possesso del video sarebbe stato esclusivamente frutto di una reazione indotta dai messaggi provocatori trasmessi da quest’ultima;

- tra l’altro, nella predetta memoria era altresì eccepito il difetto di giurisdizione, in quanto la condotta intimidatoria oggetto del deferimento si era *“realizzata in ambito extrasportivo riguardando eventi strettamente personali ed estranei al mondo sportivo”*; eccezione ribadita nel corso dell’udienza del 17.12.2018 trattandosi, secondo la prospettazione delle difese del deferito, di rapporto di natura personale privo di qualsivoglia riferimento diretto o indiretto con l’esercizio dell’attività sportiva;

- l’eccezione è palesemente destituita di ogni fondamento; l’art. 1, comma 2, lett. a del Regolamento di Giustizia FISE, infatti, estende la potestà disciplinare degli Organi federali a *“ogni atto irrisuoluto, offensivo, minaccioso o di violenza in genere o anche solo potenzialmente lesivo”* posto in essere dai tesserati;

- or bene nel caso di specie la Procura federale contesta al tesserato di aver minacciato la pubblicazione di un video, atto evidentemente lesivo che, ai sensi della prefata disposizione, rientra senz’altro nella giurisdizione sportiva;

- tra l’altro tale condotta assume rilievo ancor più significativo ai fini *de quibus*, dal momento che i due soggetti si sono conosciuti nell’ambito di attività federali e in ragione della peculiare posizione del sig. Palmizi, istruttore di III° livello con numerosi incarichi federali, al quale la sig. [...] ha affidato la crescita del proprio giovane cavallo (come ammesso anche dalle difese del sig. Palmizi a pag. 3 della memoria del 26.10.2018, *“in tale ottica si deve inserire la relazione tra la [...] ed il Palmizi che si è sviluppata a margine della cura dell’atleta [...] affidata a Gianluca Palmizi”*);



- nel merito, la condotta contestata al sig. Palmizi violativa delle norme richiamate appare sufficientemente provata, anche alla luce dell'indirizzo univoco del Collegio di Garanzia dello Sport, secondo il quale *“lo standard probatorio nella giustizia sportiva non deve spingersi sino alla certezza assoluta della commissione dell'illecito, ma neppure sino al superamento del ragionevole dubbio come nel diritto penale. Il grado di prova sportiva sufficiente per ritenere sussistente una violazione deve essere certo superiore alla semplice valutazione della probabilità, ma inferiore all'esclusione di ogni ragionevole dubbio”* (cfr. Collegio di Garanzia dello Sport, SS.UU., 20.5.2016, n. 6);

- innanzitutto, l'intimidazione non mai stata espressamente negata dalle difese del Palmizi;

- in particolare, non è mai stato messo in dubbio quanto affermato dalla sig.ra [...] nella segnalazione in merito alla circostanza che il sig. Palmizi in modo intimidatorio avrebbe paventato il possesso di un video con contenuti riservati (ribadito, successivamente anche nell'audizione della stessa segnalante del 20.6.2018), in grado di stravolgere la vita personale e professionale di quest'ultima;

- tale circostanza appare compatibile con la cronologia delle telefonate e dei messaggi WhatsApp scambiati dai sig.ri Palmizi e [...];

- inoltre, l'intimidazione è stata confermata dalla moglie del deferito, sig.ra Teruzzi, che nell'ambito dell'audizione, seppur ha dichiarato che il marito era stato precedentemente minacciato, afferma espressamente che il Sig. Palmizi le aveva riferito di aver espressamente paventato alla sig.ra [...] di essere in possesso di un video compromettente trasmessogli da quest'ultima (si legge a pagg. 12 e 13: *“seguì un colloquio telefonico tra mio marito e la [...] nel corso del quale quest'ultima paventò di divulgare i file di testo dei messaggi personali che Luca le aveva inviato nel corso del tempo. A sua volta Luca reagì dicendo, come lui mi ha riferito, che anche lui era in possesso di un video compromettente della [...] dalla stessa inviatogli via chat. Mio marito mi riferì che, in realtà, lui aveva cancellato da tempo il video. Seguì uno scambio di corrispondenza tra legali: il legale di Gianluca rispose, infatti, ad una diffida sul punto dell'avvocato della [...]”*);

- i medesimi fatti, del resto, sono confessati dallo stesso Sig. Palmizi il quale nel corso dell'audizione ha affermato *“ricordo che il 6 marzo 2018, verso le 11:00, più o meno, la [...] mi chiamò per dirmi che non dovevo disturbare il nuovo cavaliere del suo cavallo. Stava dando in escandescenze, io rimasi molto tranquillo e mi limitai a rammentarle che avevo ricevuto per ben due volte un suo video. Ciò dopo che la [...], a sua volta, mi aveva ricordato di avere memoria di tutti i messaggi video che ci eravamo scambiati”* (pag. 8 del verbale dell'audizione del 20.6.2018);

- né si può ritenere che l'asserita circostanza – comunque non provata – secondo la quale l'intimidazione del sig. Palmizi sarebbe stata enucleata soltanto come risposta alle allusioni della sig.ra [...] circa il possesso di video trasmessi dal deferito possa rappresentare un esimente, dal momento che non è stata allegata alcuna evidenza di un'asserita minaccia da parte di questa ultima; tra l'altro, qualora dimostrata, l'asserita antecedente della minaccia della sig.ra [...] sarebbe valsa quale circostanza attenuante ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a) del Regolamento di Giustizia FISE e non alla stregua di un'esimente.

CONSIDERATO CHE



-
- in relazione al terzo capo d'imputazione, la Procura ha contestato al sig. Palmizi di aver posto in essere un comportamento, idoneo a compromettere la reputazione della FISE, violativo dell'art. 1 del Regolamento di Giustizia FISE e, segnatamente, dei doveri di correttezza, lealtà e probità, comunque, riferibili all'attività federale, avendo, da un lato, utilizzato il portale *internet* della FISE strumentalmente per finalità proprie ed egoistiche, e, da un altro lato, veicolato sempre sul predetto sito un comunicato contenente notizie non veritiere;
 - sul punto le difese del sig. Palmizi, con la memoria del 26.10.2018 si limitavano a chiarire sia l'infondatezza delle voci citate dalla Procura quali ragioni poste a fondamento del pestaggio oggetto del predetto comunicato, sia l'effettiva portata delle affermazioni relative ai *"ringraziamenti al mondo equestre"* e alle *"voci incontrollate e incontrollabili"* ivi contenute;
 - nel corso dell'udienza, poi, le difese del sig. Palmizi, dopo aver ricostruito le circostanze successive all'aggressione oggetto del comunicato, affermavano che all'epoca dei fatti quanto scritto sarebbe corrisposto al vero, essendo stato omesso soltanto il nome dell'aggressore, che *"ove rilevato avrebbe potuto determinare una denuncia per calunnia in mancanza di prove, ovvero ulteriori aggressioni"*, nonché che la Federazione non avrebbe subito alcun disdoro a causa del comunicato;
 - orbene, nel caso di specie, al fine di valutare il capo d'incolpazione occorre distinguere le due condotte contestate al sig. Palmizi;
 - da un lato, la circostanza che il deferito avrebbe utilizzato strumentalmente il portale *internet* della FISE per finalità proprie, come ampiamente contestato dalle difese del sig. Palmizi, non sembra dimostrata, dal momento che era anche interesse della Federazione evitare la diffusione di notizie disdicevoli in relazione alla condotta di tesserati e di eventi accaduti nel corso di competizioni federali; tra l'altro, anche volendo prescindere dall'effettiva dimostrazione della strumentalità della pubblicazione del predetto comunicato, l'utilizzo del portale per interessi diversi da quelli federali avrebbe dovuto essere, tutt'al più, contestata ai responsabili del sito e non a un soggetto privo di alcuna potestà e/o attribuzione in materia;
 - da un altro lato, tuttavia, risulta incontestabile la violazione dell'art. 1 del Regolamento di Giustizia FISE, dal momento che il comunicato, per stessa ammissione del sig. Palmizi, riporta una notizia palesemente falsa: la circostanza che il deferito avrebbe ignorato alla data della pubblicazione l'autore dell'aggressione (nel comunicato, infatti, il sig. Palmizi espressamente dichiara *"pur ignorando chi possa avermi aggredito"*);
 - sul punto non appaiono condivisibili le difese del sig. Palmizi, in quanto questo ultimo nel comunicato non si limitava a omettere il nome dell'aggressore, ma espressamente dichiarava di ignorare l'assalitore, nonostante fosse a conoscenza dell'identità del colpevole del violento attacco – come espressamente ammesso, sia da questo ultimo nel corso dell'audizione (così a pagg. 3 e 4 del verbale dell'audizione del sig. Palmizi), sia dalle sue difese (si v., in particolare, a pag. 3 del verbale dell'udienza del 17.12.2018), sia da sua moglie (così a pagg. 3 e 4 del verbale di audizione della sig.ra Teruzzi);
 - tale affermazione, oltre a risultare palesemente falsa, non trova alcuna giustificazione nell'asserita esigenza di evitare il rischio di eventuali ritorsioni da parte dell'aggressore, dal momento che lo stesso



avrebbe ben potuto omettere di indicare il nominativo, senza dover per questo espressamente affermare il falso, ossia di ignorarne l'identità.

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE

- in relazione alla violazione della disciplina delle attività agonistiche è pacificamente ammesso, da parte di entrambi i deferiti, sia che congiuntamente gestiscono il centro ippico denominato “*Il Pratone*”, sia che tale centro risulta da anni privo di affiliazione alla FISE;
- inoltre, dalle audizioni effettuate dalla Procura, sia dei deferiti, sia delle amazzoni [...] e [...], emerge chiaramente che i sig.ri Palmizi e Teruzzi in qualità di istruttori, rispettivamente di III° e II° livello, all'interno del predetto centro ippico “*Il Pratone*” hanno svolto con regolarità l'attività di preparazione della disciplina del Salto Ostacoli di allievi tesserati che partecipano costantemente a competizioni agonistiche, ivi appositamente ospitati;
- tale ultima circostanza non è mai stata negata dalle difese dei deferiti, che, sul capo, si sono limitate a contestare, da un lato, che in nessun articolo del Regolamento Tecnico sarebbe indicato in modo esplicito o implicito l'obbligo per i tesserati di addestrarsi e allenarsi solo ed esclusivamente in centri affiliati FISE, e da un altro lato, che l'errata convinzione dei cavalieri circa l'affiliazione del centro ippico “*Il Pratone*” determinata dalla presenza di due istruttori FISE di II° e III°, sarebbe del tutto irrilevante, stante l'assenza di marchi FISE *in loco* e nel sito del sig. Palmizi;
- le difese dei deferiti, per quanto pregevoli e ben argomentate, non colgono nel segno;
- seppur, infatti, corrisponde al vero che l'art. 8 del Regolamento Tecnico dell'Attività Sportiva Agonistica nulla preveda circa i luoghi ove si devono addestrare o allenare gli atleti che partecipano alle competizioni agonistiche, il primo comma dell'art. 3 del prefato Regolamento stabilisce: “*Ai tesserati FISE non è consentito svolgere attività agonistica equestre, così come individuata nel presente regolamento, nell'ambito di società e/o eventi organizzati da soggetti non appartenenti al sodalizio sportivo della FISE*”;
- orbene due elementi testuali appaiono incompatibili con l'interpretazione proposta dalle difese dei deferiti e, invece, sembrano confermare il divieto dei tesserati FISE di svolgere attività preparatoria agonistica al di fuori dei centri affiliati;
- in primo luogo, la disposizione stabilisce che il divieto si estende allo svolgimento di tutte le “*attività sportive agonistiche*”, senza limitare la preclusione alle sole competizioni e/o concorsi agonistici; in base a una lettura testuale della disposizione la nozione di attività sportive agonistiche non può che assumere un contenuto più ampio e generico rispetto alla sola competizione agonistica; conseguentemente la nozione di “*attività sportive agonistiche*” non può non includere anche l'attività di allenamento prodromica e preparatoria ai concorsi, altrimenti sarebbe priva di significato; del resto, anche l'attività preparatoria assume evidentemente rilievo agonistico, in ragione dell'altezza degli ostacoli, nonché dell'intensità e della complessità degli esercizi affrontati;
- in secondo luogo, il prefato art. 3, comma 1, stabilisce che non è consentito svolgere attività sportiva agonistica nell'ambito di “*società e/o eventi organizzati da soggetti*” non appartenenti alla FISE; orbene se il divieto si riferisse soltanto ai concorsi e alle competizioni non vi sarebbe ragione di fare



Federazione Italiana Sport Equestri

riferimento alle “società” dal momento che la nozione di eventi già conterrebbe tutte le competizioni agonistiche; in tale prospettiva appare evidente che il riferimento alle società è effettuato proprio al fine di ricomprendere nell’ambito della norma anche l’attività di allenamento agonistica, che non è effettuata nell’ambito di un evento, ma esclusivamente nell’ambito di un centro; una diversa interpretazione del divieto, del resto, non consentirebbe di giustificare il riferimento alle società;

- tra l’altro, seppur in relazione a una fattispecie differente, questo Tribunale ha già chiarito che nella nozione di “attività sportiva agonistica”, vi rientra anche l’attività preparatoria di allenamento svolta ai fini della preparazione alle competizioni agonistiche, secondo i criteri indicati all’art. 8 del Regolamento Tecnico dell’Attività Sportiva Agonistica Equestre (Tribunale Federale, 30.8.2018, r.g.n. 17/18);

- come già sopra evidenziato, dalle audizioni effettuate dalla Procura appare confermato che all’interno del predetto centro ippico “Il Pratone” con regolarità i deferiti hanno svolto attività di preparazione della disciplina del Salto Ostacoli di allievi tesserati, tra cui anche delle figlie, ai fini della partecipazione a competizioni agonistiche, saltando, evidentemente, ben al di sopra dei limiti prescritti dal richiamato art. 8 (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo si v. pag. 2 del verbale dell’audizione del sig. Palmizi);

- ai fini della condotta contestata appare poi del tutto irrilevante l’effettiva esistenza di un’errata convinzione circa l’affiliazione del centro in capo agli utenti, dal momento che nel caso di specie è contestato ai deferiti, istruttori di II° e III° livello, di allenare e preparare regolarmente cavalieri per competizioni sportive agonistiche nell’ambito di un centro ippico privo di affiliazione FISE, in palese violazione dell’art. 3, comma 1, del Regolamento Tecnico dell’Attività Sportiva Agonistica, e non condotte decettive o ingannevoli.

TENUTO CONTO CHE

- il secondo, terzo e quarto capo d’imputazione appaiono fondati;

P.Q.M.

il Tribunale Federale, come sopra composto, visto l’art. 1 del Regolamento di Giustizia FISE, nonché gli artt. 3 e 8 del Regolamento Tecnico dell’Attività Sportiva Agonistica;

APPLICA

al signor Gianluca Palmizi, in epigrafe generalizzato, la sanzione di € 1.500,00 (millecinquecento) di ammenda e della sospensione da ogni carica o incarico sociale e federale, inclusa la qualifica di istruttore, tecnico, operatore tecnico, ufficiale di gara ex art. 6, lett. e) per dodici mesi;

alla sig. Marina Giovanna Angela Teruzzi la sanzione di € 500,00 (cinquecento) di ammenda e della sospensione da ogni carica o incarico sociale e federale, inclusa la qualifica di istruttore, tecnico, operatore tecnico, ufficiale di gara ex art. 6, lett. e) per cinque mesi.



Federazione Italiana Sport Equestri

Incarica la Segreteria affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale e agli incolpati, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione, con gli *omissis* sui nomi dei soggetti diversi dagli incolpati, e l'immediata esecuzione.

Così deciso in Roma, presso la sede della Federazione, il giorno 17 gennaio 2018.

PRESIDENTE: *f.to* Avv. Lina Musumarra

COMPONENTE: *f.to* Avv. Anna Cusimano

COMPONENTE RELATORE: *f.to* Avv. Paolo Clarizia